

II COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

S O M M A R I O

ATTI DEL GOVERNO:

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia. Atto n. 373 (<i>Rinvio del seguito dell'esame</i>)	11
Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione. Atto n. 376 (<i>Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio</i>)	11

SEDE LEGISLATIVA:

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A (<i>Seguito della discussione e rinvio</i>)	12
ALLEGATO (<i>Emendamenti e articoli aggiuntivi</i>)	14
AVVERTENZA	13

ATTI DEL GOVERNO

Martedì 5 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Intervengono i sottosegretari di Stato alla giustizia Maria Elisabetta Alberti Casellati e Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 13.45.

Schema di decreto legislativo recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia.

Atto n. 373.

(Rinvio del seguito dell'esame).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 30 giugno 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessuno chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

Schema di decreto legislativo recante disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione.

Atto n. 376.

(Seguito dell'esame, ai sensi dell'articolo 143, comma 4, del regolamento e rinvio).

La Commissione prosegue l'esame del provvedimento, rinviato il 30 giugno 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella precedente seduta è stata svolta la relazione sul provvedimento in esame.

Salvatore TORRISI (PdL), *relatore*, ritiene utile che la Commissione svolga un ciclo di audizioni per approfondire gli aspetti più complessi del provvedimento. In particolare, ritiene che potrebbero essere sentiti il Consiglio nazionale forense, l'Unione nazionale delle camere civili, il Primo Presidente della Corte di Cassazione e il professor Paolo Biavati.

Donatella FERRANTI (PD) condivide la proposta del relatore di svolgere un ciclo di audizioni, riservandosi di indicare quanto prima i nominativi di ulteriori soggetti che potrebbero essere auditi. Manifesta forti perplessità sul provvedimento nel suo complesso, ritenendo che questo determini una semplificazione solo formale e non anche sostanziale dei procedimenti civili. Esprime inoltre perplessità sulla previsione dell'eliminazione del giudizio di appello per il rito a cognizione sommaria.

Salvatore TORRISI (PdL) prende atto dei rilievi dell'onorevole Ferranti, sottolineando come le audizioni abbiano proprio lo scopo di approfondire taluni aspetti delicati del provvedimento. Rileva, in particolare, come la riduzione dei riti e dei tempi del processo civile costituisca un obiettivo del tutto condivisibile. Osserva peraltro come questo obiettivo debba essere raggiunto mantenendo un adeguato livello di garanzie per le parti processuali. Sotto questo profilo ritiene quindi necessario un approfondimento che riguardi anche l'eliminazione del giudizio di appello per il rito a cognizione sommaria.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che le richieste dei gruppi in merito alle audizioni potranno essere esaminate nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di presidenza, integrato dai rappresentanti dei gruppi. Fa inoltre presente che i lavori della Commissione dovranno in ogni caso essere organizzati tenendo conto che la stessa dovrà esprimere il parere sul provvedimento entro il 20 luglio prossimo. Nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito dell'esame ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.

SEDE LEGISLATIVA

Martedì 5 luglio 2011. — Presidenza del presidente Giulia BONGIORNO. — Interviene il sottosegretario di Stato per la Giustizia Giacomo Caliendo.

La seduta comincia alle 14.

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento.

C. 2364-728-1944-2564-A.

(Seguito della discussione e rinvio).

La Commissione prosegue la discussione del provvedimento, rinviata il 25 maggio 2011.

Giulia BONGIORNO, *presidente*, ricorda che nella seduta del 29 marzo scorso si è conclusa la discussione sulle linee generali ed è stato adottato come testo base per il seguito dell'esame il testo adottato dalla Commissione, come risultante dalle modifiche approvate nel corso dell'esame in sede referente nonché dalle ulteriori modifiche alle quali il Governo ha subordinato il proprio assenso al trasferimento in sede legislativa. Su questo testo la VI Commissione ha espresso parere favorevole con una condizione ed una osservazione.

Ricorda quindi che al testo base sono stati presentati degli emendamenti ed articoli aggiuntivi (*vedi allegato*).

Il sottosegretario Giacomo CALIENDO esprime parere favorevole sugli emendamenti Bernardini 1.500, 1.501 e 1.502 nonché sull'emendamento Di Pietro 1.100; parere contrario sull'emendamento Rao 1.1; parere favorevole sugli emendamenti Contento 2.1 e Bernardini 2.500; parere contrario sull'articolo aggiuntivo Di Pietro 6.040 e sugli emendamenti Rao 10.1 e 12.30; invita al ritiro dell'articolo aggiuntivo Rao 14.01; esprime parere contrario sull'emendamento Ferranti 15.1 e Ria 15.10; esprime parere favorevole sugli emendamenti Rao 18.30 e Contento 18.1; esprime parere contrario sull'emendamento Rao 20.20; invita al ritiro del-

l'emendamento Contento 20.5; esprime parere favorevole sull'emendamento Contento 20.6, ove riformulato.

Giulia BONGIORNO, *presidente e relatore*, esprime parere conforme a quello del Governo.

Interviene il deputato Donatella FERRANTI (PD).

Giulia BONGIORNO, *presidente*, nessun altro chiedendo di intervenire, rinvia il seguito della discussione ad altra seduta.

La seduta termina alle 14.20.

N.B.: Il resoconto stenografico della seduta è pubblicato in un fascicolo a parte.

AVVERTENZA

I seguenti punti all'ordine del giorno non sono stati trattati:

SEDE CONSULTIVA

Ratifica ed esecuzione della Convenzione civile sulla corruzione, fatta a Strasburgo il 4 novembre 1999.

C. 3737, approvato dal Senato, e C. 1787 Di Pietro.

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo nel campo della cooperazione militare tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo del Regno del Marocco, fatto a Taormina il 10 febbraio 2006.

C. 4433, approvato dal Senato.

ALLEGATO

Disposizioni in materia di usura e di estorsione, nonché di composizione delle crisi da sovraindebitamento. C. 2364-728-1944-2564-A.**EMENDAMENTI E ARTICOLI AGGIUNTIVI**

ART. 1.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sopprimere la parola: individuale.

- 1. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, sostituire le parole: previo parere favorevole del giudice delegato al fallimento, con le seguenti: previo provvedimento favorevole del giudice delegato al fallimento.

Conseguentemente al medesimo capoverso, dopo le parole: è sospesa fino all'esito dei relativi provvedimento, aggiungere le seguenti: Attraverso il provvedimento contrario del giudice delegato è ammesso reclamo al tribunale fallimentare di cui non può far parte il giudice che ha emanato il provvedimento reclamato.

- 1. 501.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole « riportato condanne » aggiungere la seguente: definitiva.

Conseguentemente, al medesimo capoverso sopprimere le parole: né sia indagato o imputato per gli stessi reati.

- 1. 502.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

Al comma 1, lettera a), capoverso 2-bis, dopo le parole: delitti contro aggiungere le seguenti: la pubblica amministrazione, la fede pubblica, l'amministrazione della giustizia.

- 1. 100.** Di Pietro, Palomba.

Sopprimere il comma 3.

- 1. 1.** Rao, Ria.

ART. 2.

Al comma 1, alla lettera b), capoverso, sopprimere le parole: comma 1, lettera c).

- 2. 1.** Contente.

Al comma 1, lettera d), al numero 1, capoverso « comma 7 », sostituire la parola: parere con la seguente: provvedimento.

Conseguentemente, al comma 1, lettera d), al numero 2, capoverso « comma 7-bis » la parola: parere è sostituita con la seguente: provvedimento

- 2. 500.** Bernardini, Beltrandi, Farina Coscioni, Mecacci, Maurizio Turco, Zamparutti.

ART. 6.

Dopo l'articolo 6, inserire il seguente:

ART. 6-bis.

(Modifica all'articolo 41 del testo del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231).

1. All'articolo 41, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, *dopo le parole: « operazioni di » sono inserite le seguenti: « usura di ».*

6. 040. Di Pietro, Palomba.

ART. 10.

Apportare le seguenti modifiche:

Al comma 1 dopo le parole: disponendo la comunicazione ai creditori aggiungere le seguenti: da effettuare almeno 10 giorni prima dell'udienza stessa.

Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: della proposta da effettuare aggiungere le seguenti: almeno 10 giorni prima della data dell'udienza.

10. 1. Rao, Ria.

ART. 12.

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

1-bis. La mancata espressione di volontà da parte del creditore entro il termine di 30 giorni lavorativi dalla ricezione della proposta equivale a mancata accettazione della proposta stessa.

12. 30. Rao, Ria.

ART. 14.

Dopo l'articolo 14 aggiungere il seguente:

ART. 14-bis.

All'articolo 169 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, è aggiunto il seguente comma 2:

2. Salva diversa convenzione, nei trasferimenti di aziende o di rami di azienda

compiuti con l'autorizzazione scritta del Giudice delegato, ai sensi dell'articolo 167, nell'ambito di una procedura di concordato preventivo con cessione dei beni, è esclusa la responsabilità dell'acquirente per i debiti relativi all'esercizio delle aziende o dei rami di azienda ceduti, sorti prima del trasferimento.

14. 01. Rao, Ria.

ART. 15.

Al comma 3, aggiungere in fine le seguenti parole: , nonché la determinazione delle indennità spettanti agli organismi.

15. 1. Ferranti.

Al comma 4, aggiungere in fine il seguente periodo: Sono altresì iscritti di diritto gli organismi di conciliazione di cui all'articolo 38 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5.

15. 10. Rao, Ria.

ART. 18.

Apportare le seguenti modifiche:

a) Sostituire il comma 1 con le seguenti:

1. L'organismo di composizione della crisi, oltre a quanto previsto dagli articoli 11, 12 e 13, assume ogni opportuna iniziativa, funzionale alla predisposizione del piano di ristrutturazione, al raggiungimento dell'accordo e alla buona riuscita dello stesso, finalizzata al superamento della crisi da sovraindebitamento e collabora con il debitore e i creditori anche attraverso la modifica del piano oggetto della proposta di accordo.

b) Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:

« 1-bis. L'organismo verifica se esistono le condizioni per l'accesso agli aiuti e alle misure di sostegno previsti da Fondi nazionali, regionali e degli enti locali per i soggetti in condizione di sovraindebitamento. In tal caso l'organismo provvede altresì allo svolgimento di tutte le attività necessarie.

1-ter. Per lo svolgimento delle attività di cui ai commi 1 e 1-bis l'organismo di composizione della crisi può avvalersi della collaborazione delle fondazioni e delle associazioni riconosciute per la prevenzione del fenomeno dell'usura, istituite ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 marzo 1996, n.108, e successive modificazioni ed iscritte all'albo dei gestori del Fondo di prevenzione usura, istituito presso il Ministero dell'economia ».

18. 30. Rao, Ria.

Al comma 1, dopo le parole: il giudice e inserire le seguenti: previa autorizzazione di quest'ultimo.

18. 1. Contento.

ART. 20.

(Disposizioni transitorie e finali).

Al comma 1 premettere le seguenti parole: Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

20. 20. Rao, Ria.

Al comma 1, sopprimere le parole: in via esclusiva.

20. 5. Contento.

Sostituire il comma 2 con il seguente:

Resta ferma, per i professionisti in possesso dei requisiti di cui all'articolo 28 del regio-decreto 16 marzo 1942, n. 267, e successive modificazioni e per i notati la facoltà di svolgere i compiti e le funzioni attribuiti agli organismi di composizione della presente legge.

20. 6. Contento.